

Legge Severino: effetti giuridici

Le interessanti considerazioni svolte dagli illustri colleghi Gallo e Insolera sul *Corriere* del 3 settembre mi hanno indotto ad alcune ulteriori precisazioni sul tema, da sempre controverso, della retroattività della legge, nello specifico della cosiddetta «legge Severino», o meglio dei decreti legislativi di attuazione della stessa. Lasciando da parte la questione sulla natura, penale o amministrativa, delle disposizioni in oggetto, e seguendo l'impostazione del discorso di Gallo e Insolera, ritengo che una norma sia retroattiva quando valuti fatti passati, accaduti cioè prima della sua entrata in vigore, per trarne effetti giuridici nel presente e nel futuro. Orbene, leggendo il testo dell'art. 1 d.lgs. n. 235 del 2012, si scopre che «non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore ... coloro che hanno riportato condanne definitive» di una certa gravità. Tale previsione ricollega l'effetto giuridico, l'incandidabilità o la decadenza, al fatto (meramente processuale) rappresentato dall'aver riportato condanne definitive in ordine a certi reati. Per evitare una interpretazione retroattiva della norma, basta ritenere che l'effetto giuridico, ossia l'incandidabilità e la decadenza, consegua solo alle sentenze definitive sopravvenute dopo l'entrata in vigore della norma stessa, e cioè successive al 5 gennaio 2013. Sono infatti d'accordo con Gallo e Insolera che la retroattività, eccezione alla regola dell'efficacia immediata delle leggi, debba essere espressamente prevista dal legislatore, circostanza non verificatasi nel caso in esame. L'equivoco di fondo è che la previsione normativa viene letta come se fosse riferita al reato per cui è stata emessa la condanna, e non alla sentenza di condanna definitiva, ossia all'accertamento processuale del reato. Il tenore letterale è però inequivoco: l'effetto giuridico, vale a dire l'incandidabilità e la decadenza, è ricollegato alla condanna definitiva, e quindi al formarsi del giudicato, e non certo alla commissione del reato. Dunque, applicando la norma alle sentenze emesse dopo il 5 gennaio 2013 non si incorre in alcuna forma di retroattività.

Oliviero MazzaOrdinario di Procedura penale
Università di Milano-Bicocca